


Verbale di accordo per la concessione di trattamenti in deroga
ai sensi della DGR n.692/2009

Il giorno 19 giugno 2009 presso la Regione Emilia-Romagna – Assessorato Attività produttive, alla presenza dell'Assessore con delega agli interventi per crisi e ristrutturazione e dei dirigenti dei servizi regionali competenti dello stesso Assessorato e dell'Assessorato al Lavoro e Formazione, si è tenuto un incontro con i rappresentanti regionali delle parti sotto elencate:

- CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI Regionali
- Segreterie confederali CGIL, CISL, UIL Regionali
- FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL

La Regione e le Parti sopra elencate visto l'accordo sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali l'8 maggio 2009 e la sopra richiamata DGR n.692/2009 in attuazione dell'Accordo governativo sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro del 16 aprile 2009 hanno proceduto a quanto segue:

1. Hanno acquisito per l'esame congiunto ai fini dell'utilizzo di cassa integrazione in deroga, le richieste di intervento concernenti situazioni di riduzione di attività già in essere al momento della pubblicazione della sopra citata DGR n.692/09 presentate dalle sopra citate Associazioni con mandato di rappresentanza delle imprese interessate, per i cui lavoratori non siano in corso o siano stati esauriti i trattamenti di cui all'art. 19, Legge 2/2009;
2. Hanno esaminato tali situazioni, già determinatesi dal 1° gennaio 2009 sino alla data del presente accordo, sulla base di quanto previsto negli accordi contrattuali anche in riferimento all'attività degli Enti Bilaterali operanti in Emilia-Romagna, e ai sensi di quanto indicato nell'art. 7/ter della Legge n. 33/2009.
3. Hanno convenuto che sulla base degli accordi citati per riduzione di attività ai fini dell'intervento degli ammortizzatori sociali in deroga si intendono riduzioni intervenute nell'ambito dell'orario contrattuale settimanale verticale e orizzontale e che alle situazioni esaminate si può procedere con la concessione della Cassa integrazione ordinaria in deroga.
4. Hanno stabilito di verificare conclusivamente tali richieste, ai fini della concessione dei trattamenti, sulla base delle domande che saranno completate ai sensi dell'allegato B1 della sopra citata delibera.
5. Si sono date atto di procedere ad ulteriore incontro entro il 10 luglio p.v. sulla base delle domande conclusivamente pervenute per la conclusione dell'esame congiunto con gli accordi di concessione.



6. Si sono date atto che per tutte le richieste di intervento per i periodi successivi alla data del presente accordo si procederà come previsto nella Del. 692/2009 con nuova domanda di esame congiunto.
7. Si sono date atto che per tutte le imprese per le quali si sia attivato o si attivi l'intervento di cui all'art. 19 Legge 2/2009 si procederà con tale intervento fino all'esaurimento delle 90 giornate di sospensione con fruizione di indennità di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti integrata come stabilito dalla stessa normativa dai trattamenti degli Enti bilaterali, potendosi solo successivamente accedere agli ammortizzatori in deroga.
8. Hanno stabilito che per lavoratori/trici già appartenenti ad imprese del settore terziario, distribuzione servizi, turismo , ed interessati dal 1° gennaio 2009 sino alla data del presente accordo da risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente iscrizione alla lista di mobilità ex Legge n. 236/1993 individuati con specifici accordi stipulati con gli uffici Regionali sarà riconosciuta la fattispecie prevista dalla DGR 692/2009 quanto alla "concessione di mobilità in deroga"

La parti hanno convenuto altresì che relativamente all'erogazione dei trattamenti in deroga autorizzati si procederà privilegiando l'anticipazione da parte dell'impresa richiedente dei trattamenti ai lavoratori/trici, anche nei casi dove non fosse già avvenuto, a fronte dell'atto amministrativo di concessione.

Regione Emilia-Romagna

Confcommercio ER

Confesercenti ER

CGIL ER

CISL ER

UIL ER

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL